COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CIAMPAGLIA**

INDICE

PAG.

Missioni e sostituzioni:

PRESIDENTE 413

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore MARTINA: Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3326) 414

PRESIDENTE 414, 415, 417

MAROCCO, *Relatore* 414, 417

MENICHINO 415

MICELI SALVATORE 416

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 417

SERRENTINO 417

RICCIO STEFANO ed altri: Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (2759);

BORGHI ed altri: Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo (2776) 417

PRESIDENTE 417, 418, 420

GIOVANNINI 418

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 419, 420

PUMILIA, *Relatore* 418, 419

SERRENTINO 419

SPINELLI 419

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2536) 420

PRESIDENTE 420, 421, 423, 425

GIOVANNINI 421

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 424, 425

RAFFAELLI 425

RENDE, *Relatore* 421, 423

SPINELLI 423

Votazione segreta:

PRESIDENTE 425

La seduta comincia alle 9,30.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, il deputato Sgarlata è in missione per incarico del proprio ufficio.

Comunico che a norma dell'articolo 19, comma terzo del regolamento, per il provvedimento n. 3326 il deputato Pascariello è sostituito dal deputato Menichino.

Discussione della proposta di legge del senatore Martina: Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Martina: « Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, nella seduta dell'11 dicembre 1974.

L'onorevole Marocco, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. Con il prossimo 31 dicembre viene a scadere il regime di agevolazioni, istituito per la zona di Gorizia, con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, e 2 febbraio 1967, n. 7, di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, nonché con la legge 27 dicembre 1973, n. 846.

Il provvedimento al nostro esame è pertanto finalizzato a conservare inalterato l'attuale regime, cosiddetto di zona franca, ancora per un anno, termine ritenuto utile per la indispensabile adozione da parte del Governo – così si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di proroga dello scorso anno – « di nuove misure più adeguate ai fini da perseguire, tenuto conto delle reali esigenze di quel territorio e delle possibilità che le condizioni ambientali offrono allo sviluppo di attività produttive idonee a dare concreto impulso all'economia goriziana e a inserirla stabilmente nel tessuto economico della nazione ».

La sua approvazione consente alla zona di Gorizia di continuare a fruire del particolare regime agevolatorio, consistente essenzialmente, di generi destinati al consumo e al settore industriale in esenzione fiscale (imposta di fabbricazione, dazi doganali, e benefici minori), allontanando così il pericolo di una carenza legislativa che pregiudicherebbe irrimediabilmente i risultati fino ad ora faticosamente raggiunti. Molti dei colleghi presenti in questa Commissione, già lo scorso anno, nel corso del dibattito che ha accompagnato l'approvazione del disegno di legge concernente l'ultima proroga, hanno ritenuto valide le ragioni portate a sostegno della iniziativa legislativa.

Tali motivazioni vengono riproposte anche in questa circostanza, in maniera più pressante, avendo presenti i pesanti riflessi che ha avuto sull'economia di quella provincia la grave situazione di crisi che affligge il paese.

Mentre restano ancora alcune perplessità per quanto riguarda il settore commerciale, il provvedimento vigente ha consentito al settore industriale, nel suo complesso, di trarre dall'attuale sistema dei contingenti agevolati apprezzabili vantaggi e ha favorito la creazione di nuove iniziative nel settore dolciario e cartotecnico.

Tuttavia, il regime speciale non è stato in grado, così come è congegnato, di promuovere uno sviluppo e di produrre benefici tali da garantire uno stabile miglioramento delle condizioni socio-economiche della zona di Gorizia. Diversi sono i fattori negativi che hanno concorso ad impedire l'auspicato rilancio dell'economia e che possono essere ricondotti alle mutilazioni territoriali subite a seguito degli eventi bellici; al fatto che 22 comuni, dei 25 che costituiscono la provincia di Gorizia, siano investiti dal fenomeno delle servitù militari (si tratta di un onere pesantissimo sopportato dalla comunità isontina nell'interesse di tutto il paese); alla permanente condizione di marginalità rispetto alle aree di più intenso sviluppo economico, all'incompleto apprestamento delle grandi infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali; agli ostacoli che si frappongono alla realizzazione, già avviata, dell'autoporto, grande centro di servizi emporiali, che qualificherà ulteriormente il transito attraverso Gorizia, sviluppando il suo naturale ruolo di intermediazione commerciale.

Se a ciò si aggiunge che la legge di zona franca esplica i suoi effetti limitatamente ai comuni di Gorizia e di Savogna e neanche per la loro interezza, trascurando la vera dimensione, anche territoriale, del reinserimento di quelle terre nel sistema economico nazionale, che la durata del provvedimento è piuttosto breve (prima nove anni, poi sette e, quindi un anno), che la proroga non è mai certa, che i contingenti sono rigidi, si potrà facilmente comprendere come gli insediamenti industriali non siano stati per numero e per dimensione tali da fugare l'ombra del ristagno economico e come gli operatori economici non abbiano potuto giovarsi appieno di quegli incentivi che le finalità della legge conferiva a fronte della passata esperienza.

Occorre dare una nuova struttura alla zona franca tenuto conto degli studi in proposito effettuati dalle amministrazioni interessate, dagli organismi politici e sindacali. Si tratta di conseguire in concreto l'obiettivo di sostenere le attività che comportano la creazione di aggiuntivi posti di lavoro e di adottare i provvedimenti suscettibili di garantire incentivazioni di carattere generale mediante la istituzione di un fondo da destinare esclusivamente allo sviluppo socio-economico della provincia di Gorizia.

Tale tematica sarà in ogni caso opportunamente approfondita allorché si darà corso all'esame e all'adozione di un nuovo provvedimento organico (che mi auguro possa essere approvato al più presto possibile), che non ha potuto – purtroppo – avere attuazione nei termini previsti a seguito delle vicende politiche che hanno portato ad una lunga paralisi dell'attività del Parlamento e del Governo.

L'attuazione degli impegni indicati, che esige evidentemente una concreta disponibilità nei confronti delle popolazioni interessate da parte degli organi di governo nazionale, costituisce tra l'altro una condizione fondamentale per un positivo dialogo ed un fecondo confronto con le popolazioni con cui confiniamo.

La credibilità e la superiorità del sistema democratico dovranno essere verificate da una vivacità economica e da uno sviluppo civile particolarmente accentuati. Al confine orientale del paese l'attuazione dei valori di democrazia, di solidarismo, di socialità dovranno trovare il sostegno attento e responsabile degli organi dello Stato, cui le difficoltà, gli *handicap*, la crisi di quella parte del paese devono apparire come la conseguenza di vicende belliche non ancora tanto remote per essere archiviate e dimenticate assieme alle sempre persistenti conseguenze negative in termini materiali e psicologici.

Nel raccomandare l'approvazione di questo provvedimento chiedo che il Governo si impegni ad una rapida pubblicazione dello stesso per le evidenti ragioni di urgenza che mi sono permesso di sottolineare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MENICHINO. Circa l'importanza del provvedimento ai fini dell'economia goriziana ed isontina mi rifaccio o quanto ebbi a dire un anno fa in occasione della proroga (di un anno) del regime di agevolazioni della zona in questione.

Da allora sono accaduti due fatti nuovi: la situazione economica della provincia di Gorizia si è aggravata, infatti vi sono alcune centinaia di disoccupati in più rispetto al dicembre scorso ed oltre due mila lavoratori in cassa integrazione; alcune aziende minacciano addirittura di chiudere i battenti. Questo in una provincia che conta in tutto 144 mila abitanti. Pertanto se il Parlamento ha riconosciuto in passato la necessità di incentivare l'economia della zona in questione con provvedimenti speciali, tanto più questa necessità si appalesa oggi nella attuale situazione, veramente precaria.

Lo scorso anno, in sede di proroga, si era da tutti convenuto sulla necessità di approvare alcune serie modifiche alla legge in vigore. Ebbene, ora queste modifiche sono state concordemente elaborate in sede locale con una totale adesione di forze politiche, sindacali ed economiche che si sono espresse con ordini del giorno votati all'unanimità dal consiglio provinciale e dal consiglio comunale di Gorizia.

Questo è un fatto nuovo, che desidero sottolineare, perché se nel passato già si rivendicava la necessità di modificare profondamente il provvedimento, le incentivazioni, senza però indicare come modificare, quest'anno si sono fatte delle proposte ben precise anche se sono rimaste inascoltate dal Governo, al quale sono state prospettate dalle delegazioni giunte da Gorizia. Comunque, ora si è in grado se esiste la volontà politica, di poter accogliere queste proposte. Possiamo dire in sostanza che un altro anno è andato perduto nonostante i fatti nuovi e i passi in avanti che si sono compiuti nel determinare con più precisione quello che dovrebbe essere il nuovo provvedimento di legge.

Ancora un anno è trascorso senza che la maggioranza e il Governo mantenessero fede agli impegni assunti esattamente un anno or sono in questa sede. Desidero soltanto ricordare che l'onorevole Lima, allora sottosegretario di Stato per le finanze, nella seduta del 19 dicembre dello scorso anno, disse che la brevità del termine di un anno proposto per la proroga non faceva altro che accentuare il suo carattere di provvisorietà e che il Governo si impegnava, pertanto, alla presentazione di un provvedimento più vasto ed organico. Purtroppo, come tutti gli onorevoli colleghi possono constatare, tale impegno non è stato mantenuto.

E non ci si venga a dire, come ha fatto l'onorevole relatore, che la lunga crisi di

Governo ha implicato l'adozione di un provvedimento che non solo non rispetta gli impegni assunti ed ha negato l'approvazione di un progetto che facesse proprie le richieste della città e della provincia di Gorizia. Di fatto se ci fosse stata una volontà politica, in un anno, il provvedimento di rinnovo e di modifica si sarebbe potuto tranquillamente approvare.

E, in *extremis*, a nome del gruppo comunista, dico che avremmo anche accolto con favore la presentazione di un decreto-legge da parte del Governo in materia; infatti, avremmo considerato questa la strada più opportuna per il rinnovo e la modifica del provvedimento. Infatti, la presentazione di un decreto-legge avrebbe comportato un doppio vantaggio, quello di dare allo strumento della zona franca una sua stabilità nel tempo e una sua efficacia (naturalmente se fosse stato rinnovato attraverso il decreto-legge per un lungo periodo di tempo e non un anno) e quello di consentire, sia in sede di redazione del decreto-legge che di discussione parlamentare, di apportare al provvedimento tutte le necessarie modifiche a cui mi sono riferito.

Oggi invece ci troviamo di fronte ad una proposta di legge, che non darà grandi benefici all'economia goriziana sia perché un ulteriore rinnovo per un solo anno non stimolerà gli investimenti, sia perché l'attuale regime comporterebbe il perpetuarsi di alcuni fenomeni speculativi che abbiamo documentato in questa sede un anno fa e che si sarebbero potuti eliminare con le opportune modifiche da tutti ritenute necessarie.

Vorrei precisare quale è la natura di queste modifiche a cui ho fatto riferimento più volte e non con parole mie, ma lo farò richiamando quanto viene esplicitamente detto negli ordini del giorno votati dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale di Gorizia. Tutto ciò per testimoniare che attorno a questa proposta si è raggiunta la unanimità da parte di tutte le forze politiche. Le modifiche, riguardanti il consolidamento dei benefici a vantaggio dell'intera comunità, consentono la costituzione di un fondo con il quale realizzare le grandi infrastrutture necessarie al progresso nell'ambito della programmazione territoriale regionale. L'ordine del giorno fa presente l'altra istanza della determinazione di nuove tabelle di contingenti, finalizzate ad un maggiore incremento del settore industriale, proprio per eliminare fenomeni speculativi da parte di alcuni grossi commercianti.

L'ordine del giorno, auspica ancora l'adozione di accorgimenti necessari per adattare le agevolazioni al mutare delle necessità e delle situazioni, mediante possibilità di revisione annuale dei contingenti in connessione con la qualità e la quantità degli impegni finanziari dello Stato, e comunque mantenendo le altre agevolazioni fiscali nell'originaria ampiezza; la gestione degli strumenti agevolativi agli enti locali interessati con la collaborazione tecnica della camera di commercio; la fissazione, da parte del comitato provinciale prezzi, dei prezzi di tutti i prodotti contingentati destinati al fabbisogno della popolazione.

Queste sono le modifiche che riteniamo necessarie per far corrispondere le agevolazioni alle attese dell'opinione pubblica, delle forze politiche, sindacali ed economiche e alle esigenze dell'economia della zona.

Oggi, purtroppo, dati i tempi strettissimi non ci resta che approvare la proposta di legge di proroga così come ci perviene dal Senato; ma nello stesso tempo denunciamo le responsabilità del Governo e della maggioranza per la mancata organica soluzione del problema che era possibile effettuare nel corso di un intero anno. Vogliamo ripetere l'invito al Governo a voler presentare entro sei mesi, per poter rendere efficace una discussione parlamentare, un proprio disegno di legge e alla Presidenza della Commissione a voler porre in discussione le proposte di legge che ci sono in materia.

Se così non fosse lo strumento della zona franca non soltanto rimarrebbe inefficace ma temo che, data la provvisorietà e la mancanza di modifiche al provvedimento che adotteremo nella seduta di oggi, esso per un anno ancora potrà permettere a pochi commercianti di arricchirsi ulteriormente senza vantaggi per la popolazione, per l'industria, per l'occupazione e per l'economia goriziana.

Associandomi al relatore desidero richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di pubblicare il provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* prima del 31 dicembre al fine di evitare quei pericoli cui si richiamava lo stesso onorevole Marocco.

Formulati questi rilievi e queste considerazioni e chiedendo un preciso impegno al Governo sulle proposte, annuncio fin d'ora il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

MICELI SALVATORE. A nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole alla proposta in discussione.

SERRENTINO. Sono d'accordo che oggi, dati i termini brevissimi, non si può che accettare quanto ci proviene dal Senato. Non sto a dilungarmi sugli effetti speculativi che questo provvedimento da tempo fa emergere nell'economia goriziana, d'altra parte la zona a cavallo di due confini presenta per alcuni settori prezzi differenziati anche a causa del passaggio giornaliero di diverse unità di lavoratori, per cui anche economicamente il passaggio di alcuni beni da una parte all'altra si verifica in forma abbastanza rilevante.

Per questi motivi sarebbe bene che si riprendesse tutta questa materia per considerare meglio i benefici che si vogliono far raggiungere alla zona in questione. In particolare vorrei far presente che anche agli effetti valutari uno scambio scorretto di beni alla frontiera (con il passaggio attraverso mezzi ordinari di trasporto, cioè autovetture) crea serie difficoltà dal punto di vista monetario, come del resto si sono già verificate in particolare per quanto riguarda la frontiera iugoslava.

Vi sono pertanto situazioni anomale che vanno denunciate. Il gruppo liberale aveva presentato una proposta di legge che portava ordine in questa materia, raccomandiamo pertanto al Governo di riconsiderare tale proposta di legge e la materia cui si riferisce appunto allo scopo di regolamentare fatti che anche recentemente sono emersi con profili speculativi da parte di alcune industrie zuccheriere; in sostanza il Governo dovrebbe operare affinché certe agevolazioni fiscali, che pure sono necessarie in una certa economia, non si risolvano in speculazione per determinati settori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAROCCO, *Relatore*. In pratica gli interventi dei colleghi si sono rifatti alle osservazioni che già io avevo espresse.

Non posso che associarmi ai colleghi nel sottolineare l'urgenza di un provvedimento organico di agevolazione per la situazione economica della provincia di Gorizia. Decisamente l'attuale provvedimento porta ad alcuni inconvenienti che sono stati denunciati. Comunque per quanto riguarda il problema dello zucchero debbo dire che attualmente non vi sono le condizioni che favoriscono la speculazione poiché si tratta di un bene che in regime di zona franca viene a costare molto di più di quanto non costi sul mercato nazionale.

Al di là di queste considerazioni rimango d'accordo con le analisi che sono state fatte dai colleghi che dimostrano la necessità di approvare un provvedimento organico.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore per le argomentazioni che ha svolto in modo ineccepibile, come pure ringrazio gli onorevoli Menichino, Miceli e Serrentino che hanno aggiunto altri elementi all'esame della questione.

Mi limito a dare assicurazione su due punti specifici che hanno formato oggetto di discussione. Il primo riguarda la tempestiva pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* in modo da non interrompere i benefici di cui al sistema speciale per la zona di Gorizia e Savogna sull'Isonzo. La seconda assicurazione riguarda l'impegno del Governo alla elaborazione, in tempi ragionevolmente brevi, di un provvedimento organico di modifica del regime doganale vigente nella zona interessata, provvedimento per il quale esistono difficoltà che il Governo si propone di superare al più presto possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.

Trattandosi di articolo unico la proposta sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Riccio Stefano ed altri: Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (2759); Borghi ed altri: Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo (2776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Riccio Stefano, Ciampaglia, Borghi, Costamagna e Olivi: « Modificazione dell'articolo 14 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo »; e Borghi, Ciampaglia, Pandolfi e Spinelli: « Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo ».

L'onorevole Pumilia ha facoltà di svolgere la relazione.

PUMILIA, *Relatore*. Svolgo la mia relazione iniziando dal provvedimento n. 2759.

Com'è noto il personale delle abolite imposte di consumo, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che ha attuato la delega prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, ha mantenuto il personale suddetto nella posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita alla data del 1° gennaio 1970.

Tra le disposizioni di questo decreto vi era quella che riguardava l'orario di lavoro; cioè, a differenza del personale che prestava servizio già in precedenza presso l'amministrazione finanziaria, il personale delle abolite imposte di consumo veniva ad effettuare un orario di lavoro di 42 ore settimanali anziché di 36 ore.

Questa disposizione, per altro, era giustificata da un trattamento economico certamente superiore a quello goduto dal personale dell'Amministrazione finanziaria. Successivamente con la legge 15 novembre 1973, n. 734, che estendeva a tutto il personale, con espressa esclusione del personale delle ex imposte di consumo, l'assegno perequativo pensionabile, questa diversità di trattamento economico veniva di fatto ad essere cancellata.

C'è da aggiungere che l'utilizzazione precedente del personale delle imposte di consumo in centri periferici minori, là dove si erano costituite le famiglie, è stato in gran parte, anzi quasi totalmente modificata con l'immissione di questo personale in uffici che sono nelle sedi capoluogo di provincia, per cui per adempiere l'obbligo previsto dalla legge, delle 42 ore settimanali, questo personale è costretto a tornare spesso due volte al giorno dal posto di abitazione al posto di lavoro.

Con il provvedimento al nostro esame, pertanto, si vuole parificare a 36 ore anche l'orario per il personale delle abolite imposte di consumo. La I Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole al provvedimento con il suggerimento di sopprimere nell'articolo unico della proposta di legge n. 2759 le parole: « analogo a ».

Per quanto riguarda l'altro provvedimento e precisamente la proposta di legge n. 2776, relativa alle norme concernenti il trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo, debbo dire che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ha fotografato la situazione del personale delle abolite imposte di consumo nel momento e nelle condizioni in cui operava al 1° dicembre 1970.

Per quanto riguarda alcuni dipendenti, questi avevano un rapporto privato di lavoro non a tempo pieno; si trattava cioè di casi in cui il carico esigibile era tale da non giustificare da parte del datore di lavoro privato un rapporto di lavoro normale. Per cui ancora oggi poche unità, calcolate in circa duecento, si trovano ad avere un rapporto di lavoro parziale con orario ridotto e con un conseguente trattamento economico ridotto.

Viceversa attraverso questa proposta di legge si tende a sanare questa situazione assurda; anche in questo caso il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è favorevole con il suggerimento di voler sopprimere le parole: « dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e successive modificazioni ».

Con queste indicazioni invito gli onorevoli colleghi a voler esprimere il loro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Anche noi, di parte comunista, ravvisiamo motivi di opportunità per modificare, secondo le due proposte di legge, l'orario di lavoro richiesto dai dipendenti delle soppresse imposte di consumo uniformandolo a quello del personale degli uffici statali nei quali sono stati impiegati gli ex dipendenti, per essere riassorbiti, a seguito della riforma tributaria.

Si tratta cioè di risolvere un problema di equità, nei riguardi dei lavoratori interessati, ma anche di funzionalità dei servizi ove sussistono diversi orari di lavoro nello svolgimento di compiti eguali o analoghi.

Come è stato detto, c'è la questione del diverso trattamento economico per ragioni di provenienza ed in conseguenza sia della legge delega per la riforma tributaria sia delle norme delegate cui ci vorrà ancora un po' di tempo, per conseguire l'armonizzazione, auspicata in un documento delle organizzazioni sindacali, in cui è detto: « ...che la risoluzione definitiva dell'intero problema dei lavo-

ratori delle soppresse imposte di consumo è rappresentato dal loro inserimento nei livelli funzionali, congiuntamente agli altri colleghi statali e nell'ambito degli obiettivi generali di riforma del pubblico impiego, previo approfondimento di tutti gli aspetti giuridici, economici e previdenziali dei vari istituti che questo personale conserva in forma atipica, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 649 ».

Quindi, esiste questo primo problema, più urgente di equità e di funzionalità, da risolvere.

D'altra parte, va considerato che gli ex dipendenti delle imposte di consumo che non hanno potuto fruire, come altri, dei benefici del cosiddetto « scivolo » di dieci anni per il pensionamento anticipato, sono stati costretti, per il loro nuovo inserimento al lavoro in servizi, diversi, dello Stato, quali gli uffici del registro e dell'IVA, a sobbarcarsi a problemi non lievi, non facili, di aggiornamento professionale, addirittura di riconversione o di riqualificazione, aventi effetti anche psicologici, come sempre avviene allorquando si tratta di dover cambiare mestiere.

Quindi, anche sotto questo profilo, ci sembra giusto, equo, unificare, equiparare la durata dell'orario di servizio dei lavoratori delle abolite imposte di consumo a quello dei servizi dello Stato nei quali questi lavoratori sono stati inviati, per mantenere loro il posto di lavoro, ma non certamente per farli trovare in condizioni di inferiorità e di disparità rispetto ad altri lavoratori di diversa provenienza, ma con eguali o analoghi compiti.

Ma è ovvio che anche l'altro problema dovrà essere risolto nell'interesse di tutti i lavoratori da una parte e dall'altra interessati e quindi anche degli stessi servizi comuni disimpegnati.

Le stesse ragioni valgono anche per la proposta di legge successiva n. 2776.

SPINELLI. Desidero innanzitutto esprimere il nostro voto favorevole al provvedimento, che del resto tratta l'annoso problema del razionale e positivo inserimento dei dipendenti delle abolite imposte di consumo nella macchina dell'apparato dello Stato, con conseguenze di carattere umano e anche con riflessi negativi per la produttività dello stesso lavoro.

Riteniamo che i provvedimenti al nostro esame non risolvano il problema, però sono egualmente importanti per avviare a positiva soluzione il delicato problema. Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole ai due provvedimenti del gruppo del partito socialista italiano.

SERRENTINO. Sono favorevole alla modifica proposta dalla I Commissione al provvedimento n. 2759. Il contenuto dell'altro provvedimento, il n. 2776, merita invece una maggiore meditazione, allo scopo di evitare le situazioni notevolmente differenziate che continuano ad esistere nell'ambito dei vari dipendenti delle amministrazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUMILIA, *Relatore*. Vorrei solo aggiungere che per quanto riguarda l'articolo unico del provvedimento 2776 presenterò un emendamento tendente a stabilire che il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, avrà trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con la relazione svolta dall'onorevole Pumilia sui due provvedimenti in questione. Esprimo parere favorevole sulla proposta di emendamento all'articolo unico del provvedimento n. 2776. Sempre a questo proposito faccio rilevare che occorre anche sostituire la dizione « orario normale » con la dizione « orario intero », questo allo scopo di una maggiore chiarezza di interpretazione. Con queste modifiche si vuole ovviare a talune lacune che erano senz'altro fuori dalle intenzioni degli onorevoli proponenti. Esprimo altresì parere favorevole agli emendamenti suggeriti dalla I Commissione.

Vorrei inoltre sottolineare che i due provvedimenti trovano la loro giustificazione in ragione delle evidenti opportunità che sono state ampliamente illustrate. Rimangono aperti alcuni problemi soprattutto circa la più razionale utilizzazione del personale delle abolite imposte di consumo. Su questo argomento penso che il Governo potrà dire qualcosa di più in sede di discussione del bilancio di previsione per il 1975.

Rimane aperto anche il problema della estensione ai dipendenti delle abolite imposte di consumo degli istituti che regolano la normativa del rapporto di pubblico impiego e che non sono espressamente richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Tale problema dovrà essere risolto al più presto. Per questi motivi risulta opportuno non frapporre altri indugi alla approvazione dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli unici. Do lettura dell'articolo unico del provvedimento n. 2759:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente:

« L'orario normale di lavoro settimanale è analogo a quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze ».

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « analogo a ».

A fronte dell'emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'inciso del quale il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

A seguito della modificazione adottata l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente:

« L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze ».

Trattandosi di articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 2776:

ARTICOLO UNICO.

Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che, a norma dell'articolo 19 di detto decreto è stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuerà l'orario normale di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e successive modificazioni per la generalità del personale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo passato nell'amministrazione finanziaria in forza del predetto decreto presidenziale.

L'onorevole Pumilia, relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico.

« Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che, a norma dell'articolo 19 di detto decreto è stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuerà l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza ».

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta sugli spetta-

coli », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 novembre 1973.

L'onorevole Rende ha facoltà di svolgere la relazione.

RENDE, *Relatore*. Con il 31 dicembre dell'anno in corso è venuto a scadere l'abbuono in misura variabile, concesso all'UNIRE, Unione nazionale incremento razze equine, con la legge 14 maggio 1971, n. 271, sui diritti erariali – oggi imposta sugli spettacoli – accertati sulle scommesse al totalizzatore ed a libro che hanno luogo sulle corse dei cavalli, abbuoni di cui il predetto ente ha usufruito, attraverso vari provvedimenti, sin dal 1947.

Occorre preliminarmente rilevare che, a norma della legge 24 marzo 1942, n. 315, la vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'UNIRE e degli enti ippici posti alle dipendenze di questa ultima.

Poiché nel quadro della riforma tributaria non è più consentito riconoscere abbuoni su imposte e tasse in genere, appare necessario non privare l'ente dei mezzi idonei a mantenere i livelli operativi fin qui raggiunti.

Pertanto, con il provvedimento in esame si intende provvedere ad una opportuna revisione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli in maniera che, dal minore onere tributario che graverà sulle scommesse, il movimento delle scommesse stesse ne risulti incentivato con vantaggio dell'UNIRE medesima che potrà così provvedere con disponibilità non inferiori alle precedenti, allo sviluppo ed all'incremento dei programmi già impostati ed in corso di attuazione.

Si è peraltro rilevato che ad una maggiore attività dell'ente ha fatto costante riscontro un corrispondente incremento del gettito sia dell'imposizione sulle scommesse che delle altre imposte che correlativamente colpiscono le varie componenti del settore.

L'attività ippica concorre altresì allo sviluppo specialistico dell'attività agricola, alla alimentazione di correnti di scambio nonché alla possibilità di impiego del tempo libero attraverso le relative competizioni che si svolgono negli ippodromi situati in zone verdi e salubri.

Al fine di non turbare e di consentirne anzi l'ulteriore sviluppo, il Governo ha ritenuto opportuno proporre, con l'articolo unico del provvedimento, che l'aliquota sull'imposta sugli spettacoli sia ridotta dal 7 al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il provvedimento non avrà ripercussioni negative per le entrate dello Stato poiché l'attuazione della norma consentirà un incremento delle scommesse e quindi del relativo gettito.

Per ragioni di perequazione del settore delle scommesse, della prevista riduzione beneficeranno le altre scommesse, che attualmente in misura molto ridotta rispetto a quelle sulle corse dei cavalli vengono accettate in altre gare sportive come, ad esempio, le corse dei levrieri, eccetera. Concludendo raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Siccome sul provvedimento, ora al nostro esame in sede legislativa, c'è già stata una discussione in questa stessa Commissione, in sede referente, vorrei fare, innanzitutto, una premessa e poi richiamare l'attenzione della Commissione sull'intero problema posto dal provvedimento.

Personalmente, non sono un nemico dell'ippica. L'ippica è una attività sportiva come tante altre attività sportive, anche se sportiva « più o meno ». Certo, non siamo, ora, in quell'ippica dei canti omerici; siamo, ovviamente, nell'ippica moderna, dei *derbies*.

Del resto, le stesse olimpiadi moderne non sono le stesse degli antichi giochi olimpici greci. Ed anche le moderne olimpiadi stanno mutando, mano a mano che ci si allontana dai tempi del barone De Coubertin.

Non sono, pertanto, un nemico personale dell'ippica. Ma non mi sono mai dato all'ippica, né all'ippica intendo dedicarmi.

Tuttavia, lungo la mia vita ho avuto un po' di confidenza con il nobile animale di razza equina, che si chiama cavallo, ma solo come animale da fatica, da tiro, come si dice, e non da corsa; ed ho altresì avuto, poi, a che fare, un tempo, da amministratore comunale, con la gestione di impianti ippici, precisamente dell'ippodromo della mia città, Prato.

Detto questo, ciò che interessa a me, ed anche alla mia parte politica, è ora di mettere in chiaro alcune cose, in relazione al provvedimento in esame.

Per questo, già l'altra volta, allorquando il provvedimento fu discusso nella nostra Commissione in sede referente, ritenni di chiedere alcuni chiarimenti, o notizie, sulla gestione

dell'UNIRE, al cui beneficio va il provvedimento in parola, e sulle stesse scommesse sulle corse ippiche, chiarimenti o notizie non forniti, allora, né dal relatore, né dal rappresentante del Governo.

E di qui il rinvio della discussione sul provvedimento stesso.

Successivamente, venne accordata, per la discussione, la sede legislativa, a questa nostra Commissione. Ma i chiarimenti richiesti, le notizie richieste, avrebbero dovuto venire egualmente, con l'intervento o meno, questo non aveva molta importanza, del rappresentante del Ministero dell'agricoltura. E questo non è avvenuto nemmeno con la relazione che è stata testè svolta.

A questo punto dobbiamo dire che non ci sentiamo soddisfatti.

Occorre riportarsi alle motivazioni del provvedimento: nella relazione presentata, al Senato, è detto che l'abbuono dei diritti erariali sulle scommesse ippiche, a favore dell'UNIRE, era ed è necessario per incrementare l'ippicoltura, consentendo l'erogazione di premi all'allevamento ed al traguardo e la concessione di contributi alle società ippiche per la gestione degli ippodromi. Inoltre, è detto che occorreva dotare l'ente - si badi già nel 1947 - di mezzi finanziari per la meccanizzazione della raccolta delle scommesse e per l'eliminazione delle gestioni private degli allibratori e dei gerenti le agenzie ippiche, che esercitavano ed esercitano le scommesse per delega dell'UNIRE.

L'altra volta, facemmo notare, che il provvedimento, il quale porta anche un titolo che può ingenerare un po' di confusione parlando di imposta sugli spettacoli e non sulle scommesse, non interessava soltanto il campo ippico, ma anche altri campi di scommesse, per corse o gare o concorsi, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo effettuati, come giochi vari, e così via.

Dicemmo, poi, che non era esatto, che la sorte dell'ippicoltura nazionale fosse in stretta dipendenza o relazione con gli aiuti dello Stato, sotto forma di contributi o di sgravi fiscali, osservando, fra l'altro, che gli allevamenti di razze equine, per le competizioni ippiche, erano in genere effettuati da specialisti dotati di adeguati mezzi finanziari, ed animati non solo di passione sportiva, che non può mancare, ma anche da uno spiccato senso speculativo, pur legittimo.

Sugli allevamenti di cavalli da corsa c'è un giro d'affari di milioni e anche di miliardi, non solo nazionale, ma internazionale.

Non ci sembrava inoltre, che l'UNIRE avesse contribuito gran che alla gestione degli ippodromi. Ci sono stati ippodromi costretti a scomparire, come l'ippodromo comunale di Prato, per l'assoluta mancanza di corse; se mai questi ippodromi servono da « ricovero ospedaliero » per cavalli zoppi o, in caso migliore, per piste di allenamento, tutt'al più per effettuare un paio di corse all'anno.

L'organizzazione delle corse ippiche obbedisce alla legge ferrea di certe società ippiche che hanno il controllo monopolistico del settore; società che manovrano la partecipazione dei cavalli allo stesso modo delle sedi delle manifestazioni ippiche.

Non si può neppure dire che queste società assolvano tutti i loro obblighi negli ippodromi, per i quali ricevono contributi statali. Faccio l'esempio dell'ippodromo di Agnano a Napoli. Durante l'estate scorsa un centinaio di dipendenti dell'ippodromo di Agnano (operai e addetti alle scuderie) hanno invaso il 6 agosto, nell'intervallo tra la prima e la seconda corsa, la pista dell'ippodromo di Tor di Valle a Roma per richiamare l'attenzione dell'UNIRE sulla situazione dell'ippodromo napoletano dichiarato inagibile da circa due mesi con conseguente interruzione dell'attività lavorativa degli addetti medesimi. Le corse a Tor di Valle subirono quel giorno un ritardo di circa un'ora; la manifestazione tuttavia si concluse senza ulteriori incidenti. Il fatto però rimane per indicare la situazione in cui si trovano gli impianti di certi ippodromi che pure sono sovvenzionati.

Quanto alle scommesse bisogna dire che la maggior parte di queste si svolge non negli ippodromi, ma nelle sale-corse. In Francia si scommette sulle corse ippiche soprattutto negli ippodromi, ma in Italia la stragrande maggioranza delle giocate avviene nelle sale-corse. Queste ultime, a distanza di venticinque anni, sono ancora per lo più gestite da privati in un modo che lascia molto a desiderare.

Del resto è stato già detto che lo stesso centro telescrivente dell'UNIRE non ha un funzionamento regolamentare ed adeguato. È bastato infatti un banale corto circuito perché i collegamenti con le tele-corse venissero interrotti mettendo in crisi il servizio per ben due ore: in quella occasione si è dovuti ritornare al comune mezzo telefonico per la trasmissione dei risultati. Tutto questo perché le apparecchiature del centro-telescriventi sono vecchie di venti anni. Si dice che questi impianti verranno rimodernati, ma quando?

Le scommesse, poi, non passano tutte attraverso il fisco. Ne ha parlato anche la stampa. Chiedo di sapere se questa notizia risulti vera al Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale proprio del provvedimento in esame, cioè la defiscalizzazione, occorre dire che sotto il regime fiscale antecedente alla riforma i diritti erariali sulle scommesse erano fissati al 6 per cento in base alla tabella *A* della legge 26 novembre 1955, n. 1109; la stessa cosa era prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 76, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538. Successivamente con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (il famoso « decretone »), i diritti erariali sulle scommesse vennero elevati al 7 per cento.

Durante questo passato regime sono intervenuti - come è ricordato anche nella relazione al provvedimento - degli abbuoni a favore dell'UNIRE nella misura del 40 per cento nel 1947, del 30 per cento nel 1948, del 40, 50-60 per cento nei successivi anni sino al 1970, del 50 e del 20 per cento, variabile in rapporto al gettito, negli anni 1971-1973.

Con la riforma tributaria ed a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla nuova imposta sugli spettacoli, le scommesse sono state assoggettate all'aliquota del 7 per cento per qualsiasi genere di gara, concorso, eccetera.

Prima della riforma le scommesse erano soggette al 5 o al 7 per cento di aliquota erariale scontate dell'abbuono; ma allora c'era anche l'IGE, nella misura del 4 per cento sino al 31 dicembre 1948 e del 3 per cento per tutto il periodo successivo sino alla sua soppressione. Le scommesse, quindi, da una aliquota del 9-10 per cento complessiva, a seguito dell'applicazione degli abbuoni potevano essere tassate su una aliquota, media, del 6 per tcento e assai più vicina al 7 per cento in questi ultimi anni.

Sotto il nuovo regime fiscale il 7 per cento richiesto è già comprensivo dell'IVA in quanto questa imposta non è dovuta, a differenza dell'IGE, sulle scommesse. Infatti, in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, punto 21, le scommesse sono esenti dall'IVA in quanto questa è compresa nell'imposta sostitutiva degli spettacoli. Quindi la riduzione della aliquota di imposta sulle scommesse dal 7 al 5 per cento è una riduzione di entità tale mai accordata in passato. Questo, a nostro avviso, senza ragioni speciali a favore dell'UNIRE, la quale se dal 1947 non ha provveduto ad eliminare le gestioni private delle scommesse non le eliminerà più, a meno che non si venga a revocare ad essa la facoltà di delega delle gestioni stesse a favore di altri enti o società.

Alla riduzione dell'imposta sulle scommesse non sono interessate solo modeste società ippiche, ma anche società di grandi capacità finanziarie, come la « Trenno », che gestisce gli ippodromi di Milano e Monza, società per azioni con capitale di 3 miliardi in prospettiva di aumento, che da circa un anno è anche quotata in borsa e che ha chiuso il bilancio 1973 con un utile di 233 milioni il che ha significato il pagamento del relativo dividendo ai possessori delle azioni; l'utile è stato circa il doppio di quello realizzato nel 1972. Tuttavia la gestione degli ippodromi non è che brilli poiché molti problemi che erano sul tappeto l'anno scorso non sono stati risolti o lo sono stati solo in parte a seguito dell'intervento del comune di Milano per la ristrutturazione ed il riammodernamento dell'ippodromo di San Siro.

Per tutte queste ragioni il provvedimento non ci appare opportuno specialmente a causa della situazione di fatto. Non va inoltre dimenticato che il provvedimento dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1974; ciò non può in ogni caso essere ritenuto giusto.

Il nostro atteggiamento sul provvedimento nel suo complesso è negativo; ciò non toglie che presenteremo un emendamento che intende limitare alcuni aspetti negativi del provvedimento stesso per eliminare almeno la retroattività della defiscalizzazione.

SPINELLI. Il provvedimento al nostro esame prevede il rimborso di un'imposta pagata con tutte le conseguenze negative di carattere burocratico che è facile immaginare, e questo dopo l'esposizione finanziaria del Ministro Colombo di chiusura completa per una serie di importanti provvedimenti di spesa; pertanto ci si deve spiegare perché la decorrenza prevista nel provvedimento non viene spostata di un anno, dal momento che questi criteri di austerità devono avere un egual valore per tutte le componenti della nostra vita economica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RENDE, *Relatore*. Per quanto riguarda la decorrenza attendo una risposta del rappre-

sentante del Governo in quanto è una questione di caratere tecnico; viceversa per quanto concerne le osservazioni sollevate oggi dal collega Giovannini, anche in altra occasione ebbi a dire che la competenza, il destinatario, l'interlocutore naturale di queste osservazioni era il Ministero dell'agricoltura. Ma vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che siamo in una sede prettamente di natura fiscale e quindi non possiamo che limitare il nostro esame a questo particolare aspetto.

L'ente di cui parliamo è sottoposto, infatti, alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e inoltre, per quello che siamo in grado di sapere, viene chiamato esplicitamente in causa dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 sui provvedimenti per l'ippicoltura e quindi viene chiamato a collaborare, con lo intervento del Governo, nel settore ippico.

Dobbiamo ancora sapere che del Consiglio d'amministrazione dell'UNIRE fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura, dell'interno, delle finanze e del tesoro. Per quanto riguarda l'attività dell'ente, c'è da dire che l'UNIRE ha estrinsecato, specie di recente, la sua opera su tutto il territorio nazionale per l'incremento del patrimonio ippico italiano con particolare riferimento allo sviluppo dei centri minori.

Per quanto concerne l'aspetto scottante delle scommesse clandestine, bisogna ricordare che già dal settembre 1972 il Ministero dell'agricoltura di intesa con il Ministero dell'interno e con quello di grazia e giustizia ha predisposto un disegno di legge denominato appunto: « Nuove disposizioni per la repressione del gioco clandestino sulle corse dei cavalli »; purtroppo, questo provvedimento è ancora all'esame della IV Commissione giustizia della Camera. Quindi, per concludere, auspichiamo una sollecita approvazione di questo provvedimento per porre termine a quegli inconvenienti a cui ha fatto riferimento l'onorevole Giovannini nel corso del suo intervento.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Giustamente il collega Rende ha osservato che la materia generale che riguarda la disciplina dell'UNIRE e la sua attività istituzionale non è soggetta alla competenza del Ministero delle finanze, ma del Ministero dell'agricoltura.

Quindi, sgombrato il campo da una serie di notizie e di dati che avrei potuto riferire alla Commissione mi limito a due questioni particolari che sono state sollevate, in modo particolare dall'onorevole Giovannini, e dall'onorevole Spinelli, con una premessa che mi pare sia emersa dalla discussione oggi svolta. Cioè, il riconoscimento che rispetto alla vecchia tecnica dell'abbuono, non più compatibile con la legge di riforma tributaria, sia assolutamente preferibile la determinazione di un diverso livello dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli che sostituisca la precedente imposta che grava su questo tipo di attività.

La prima delle due questioni sollevate riguarda la decorrenza del beneficio fiscale che è concesso per le attività connesse all'esercizio delle scommesse negli ippodromi. Vorrei ricordare che il provvedimento, all'esame di questa Commissione, è stato approvato nel settembre 1973 dall'altro ramo del Parlamento ed è stato trasmesso alla Presidenza della Camera il 27 novembre sempre di quell'anno. Abbiamo quindi una sfasatura notevole che è di più di un anno tra l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato e della Camera se, come il Governo si auspica, l'approvazione avverrà nella seduta di oggi.

Da ciò nasce una conseguenza anomala, vale a dire la data del 1° gennaio 1974, che era prevista dal provvedimento, sembra essere meno congrua approvando il provvedimento alla fine dell'anno.

Vorrei inoltre ricordare che si è determinato un notevole risveglio dell'attività delle scommesse che non è attribuibile soltanto alla lievitazione generale dell'attività in questo settore; infatti, siamo passati, per quanto riguarda il volume globale delle scommesse, da un volume di circa 203 miliardi di lire, a circa 266 miliardi di lire per il 1974. L'imposta per il 1973 ha dato un gettito di 13,3 miliardi, mentre l'imposta con l'aliquota ridotta dal 7 a 5 per cento per il 1974, darà un gettito di 12,5 miliardi.

Quindi con un minor gettito per l'erario che posso dire con tutta tranquillità in questo momento piuttosto esiguo e non tale da costituire particolare preoccupazioni in quanto l'aumento del volume delle scommesse ha portato ad un incremento notevole del gettito del tributo sia pure compensato dalla riduzione dell'aliquota.

Quindi non credo esistano problemi di perdita secca per l'erario. In considerazione di questi dati effettuali inviterei la Commissione, anche per non porre ulteriori problemi, in conseguenza di un rinvio nell'approvazione del provvedimento, a superare talune obiezioni il cui fondamento per altro non mi

trova del tutto contrario. Esiste certamente una situazione di anomalia che è riconducibile a quella sfasatura a cui ho fatto prima cenno; volevo comunque chiarire alla Commissione che l'erario è ben salvaguardato proprio per i fatti che ho voluto mettere in evidenza nel corso del mio intervento.

Per quanto concerne la seconda questione che è stata sollevata dall'onorevole Giovannini ha risposto l'onorevole relatore; faccio solo presente che è all'esame del Parlamento un provvedimento *ad hoc* per reprimere il gioco clandestino e dipende dalla sollecita approvazione di questo provvedimento se i lamentati inconvenienti potranno trovare riparo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 5 per cento.

L'onorevole Giovannini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole « A decorrere dal 1° gennaio 1974 ».

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Giovannini di voler ritirare il proprio emendamento senza che questo significhi una rinuncia del proprio punto di vista.

RAFFAELLI. Non insistiamo per l'emendamento di cui è primo firmatario il collega Giovannini.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge del senatore Martina: « Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe » (3326):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Riccio Stefano ed altri: « Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo » (2759):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Borghi ed altri: « Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo » (2776):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli » (2536):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 17
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Frau, Giovannini, La Marca, Macchiavelli, Mancinelli, Marocco, Miceli Salvatore, Niccolai Cesarino, Pavone, Pellicani Giovanni, Prandini, Pumilia, Raffaelli, Rende, Sanza, Serrentino, Simonelli, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

È in missione:

Sgarlata.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO